



Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai magistrati:

dott. Salvatore Chiazzese

Presidente ff.

dott. Guido Petrigli

Consigliere- relatore

dott. Giuseppe Colavecchio

Consigliere

dott. Francesco Albo

Consigliere

dott.ssa Giuseppa Cernigliaro

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 45/A/2023

nel giudizio di appello in materia di responsabilità amministrativa,

iscritto al n. 6824/Resp. del registro di segreteria, promosso ad

istanza di **CANGEMI Nicolò**, nato a Monreale (PA) il 10 dicembre

1954 e residente in Palermo, Viale Strasburgo n. 341, rappresentato e

difeso dagli avvocati Carlo Comandè (avv.carlocomande@pec.it) e

Andrea Ciulla (avv.andrea.ciulla@pec.it) ed elettivamente domiciliato

presso il loro studio sito in Palermo, via Caltanissetta n. 2/d, nei

confronti della Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale

della Corte dei conti per la Regione siciliana e nei confronti dell'

Ufficio della Procura Generale presso la Sezione giurisdizionale

d'Appello della Corte dei conti per la Regione siciliana;

per la riforma della sentenza n. 642/2022, emessa dalla Sezione

giurisdizionale per la Regione siciliana in data 13 luglio 2022,

depositata il 12 settembre 2022.

Visti tutti gli atti e documenti di causa.

Uditi, alla pubblica udienza del 13 giugno 2023, il relatore, consigliere Guido Petrigli, l'avvocato Andrea Ciulla in favore dell'appellante, e il Presidente di Sezione, Dr.ssa Maria Rachele Anita Aronica, per l'Ufficio di Procura Generale presso questa Sezione giurisdizionale d'Appello.

FATTO

I. Con atto versato in data 11 febbraio 2022, la Procura regionale riassumeva il giudizio, già promosso nei confronti del sig. Cangemi con atto di citazione depositato il 28.10.2020, in ordine al quale questa Sezione di Appello con sentenza n. 4/A/2022, in accoglimento del gravame proposto dalla Procura agente, annullava la sentenza di primo grado della Sezione di primo grado, n. 241/2021, che aveva dichiarato prescritta l'azione promossa dalla Procura regionale per decorso del termine quinquennale, rimettendo gli atti al primo giudice per la prosecuzione del giudizio sul merito, nel riflesso che "solo dal momento della revoca del contributo ministeriale, disposta con decreto del 21.5.2015 del MEF il danno può ritenersi concreto ed attuale e l'azione esercitabile".

II.I. Il giudizio in riassunzione trae origine dalla notizia di danno erariale della Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Monreale, nominata a seguito della dichiarazione di dissesto (dichiarato ai sensi dell'art. 244 e seguenti del D.lgs. n. 267/2009) di cui alla deliberazione n. 7 del 12.3.2018 del Consiglio

comunale di Monreale.

A seguito di tale comunicazione (all'esito degli approfondimenti istruttori disposti), la Procura regionale chiamava a rispondere l'architetto Cangemi - nella qualità di RUP incaricato per la realizzazione del Centro polisportivo in località Aquino del Comune di Monreale - di una serie di esborsi ritenuti indebiti, in ragione della successiva mancata realizzazione del citato complesso sportivo dovuta alla revoca del relativo finanziamento statale.

Il requirente quantificava il nocumento erariale sofferto dal Comune di Monreale considerando gli importi di cinque fatture di cui quattro relative alle spese sostenute dal già menzionato Ente locale per il pagamento delle attività di progettazione e degli studi geologici - effettuate dall'architetto Orlandi e dal geologo dott. Adelfio - ed una relativa alla pubblicazione di un avviso relativo alla variante urbanistica su di un quotidiano locale.

Tale opera era stata originariamente introdotta nel Piano Regolatore Generale comunale con atto di modificazione di cui alla deliberazione n. 629 del 23.12.1987 del Consiglio comunale e consisteva nella destinazione di un'area, sita in località "Aquino", per la realizzazione di attrezzature sportive.

Nel 2005 il Ministero dell'Economia e delle Finanze aveva accordato al Comune di Monreale un contributo finanziario con destinazione specifica di euro 4.200.000,00, a sua volta oggetto di erogazione e, parimenti, di accertamento alle entrate dell'Ente, in quattro distinti momenti, l'ultimo dei quali si colloca, temporalmente, al 23.05.2008.

Con determina sindacale n. 31 del 6/5/2005 il Cangemi veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione del nominato campo sportivo comunale.

Il costo di intervento, stimato in complessivi euro 10.814.718,00, veniva articolato in due lotti funzionali.

Per il completamento del primo era prevista la complessiva somma di euro 5.700.000,00, per la cui copertura l'Amministrazione avrebbe dovuto provvedere per € 4.200.000,00 con il citato contributo stanziato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e, per la restante somma di euro 1.500.000,00, mediante futuro ricorso all'indebitamento con la Cassa Depositi e Prestiti, come previsto nei documenti di programmazione finanziaria del Comune (bilancio pluriennale 2007-2009).

I. II. Secondo la Procura, il RUP avrebbe colpevolmente validato un progetto preliminare omettendo però di verificare la disponibilità, almeno potenziale, della quota di finanziamento di competenza comunale che rendesse finanziariamente realizzabile l'intervento, specialmente con riguardo al mutuo che si sarebbe dovuto stipulare con la CDP.

La Procura regionale, inoltre, metteva in rilievo che:

-non si era portato a termine un primo sub-procedimento volto ad ottenere la quota di provvista- pari a 1.500.000,00 euro- non prestando riscontro ad una nota della CDP (prot. 125670 del 27.10.2008);

- durante i primi mesi del 2009 e del 2010, erano stati emessi n. 4

mandati di pagamento nei confronti del progettista e del geologo per complessivi € 488.178,93 e, nel maggio 2011, era stata saldata la fattura di € 529,00 relativa agli oneri di pubblicazione dell'avviso sul "Quotidiano di Sicilia" dell'avviso pubblico di approvazione della variante generale al P.R.G.;

- nonostante la mancanza della integrale copertura finanziaria, oltre ad ordinare le citate spese, si lasciava che il Consiglio Comunale con le deliberazioni nn. 85/2008, 73/2009 e 25/2010 ribadisse l'inserimento della opera nei piani triennali delle OO.PP. per i periodi 2008/2010, 2009/2011 e 2010/2012;

- nel corso di un nuovo e successivo procedimento volto all'ottenimento del mutuo di 1,5 milioni dalla CDP, inoltre, si verificava che il dirigente del Servizio Gestione Finanziaria del Comune di Monreale redigesse, in data 8/9/2009, un parere volto a chiarire che " l'eventuale attivazione di mutui potrebbe determinare lo sforamento del Patto di Stabilità, requisito di responsabilità finanziaria in caso di sforamento; [...] l'assunzione dei mutui indicata nel piano delle opere annuali è in antitesi con le prescrizioni e le ordinanze della Corte dei Conti.

Venivano poste in essere (vanamente) diverse iniziative preordinate a reperire aliunde le risorse necessarie per realizzare l'opera pubblica.

In concreto:

-non fu possibile accedere ai fondi a valere sul FESR 2007-2013-seconda fase, Piano integrato di Sviluppo Urbano-Pisu;

-anche la domanda di cofinanziamento per la somma di euro

6.614.718,00- necessaria per realizzare l'intero progetto definitivo al netto dei 4.200.000,00 euro finanziati dal Ministero- fu denegata dall'Amministrazione regionale;

-fu reietta la domanda del 30/6/2010 presentata per attingere ai finanziamenti della c.d. Linea d'azione 7.1. del Programma Attuativo regionale FAS 2007-2013.

I.III. Pur a fronte del lungo tempo trascorso dalla erogazione del finanziamento, il MEF non fu adeguatamente notiziato in merito alla evoluzione dell'intervento.

Peraltro, con nota prot. 82238 del 23/10/2012 il Ministero aveva chiesto al Comune di dare elementi di informazione sulla realizzazione dell'intervento e sul conseguente utilizzo del finanziamento, precisando come " qualora la dichiarazione non venga trasmessa o nell'ipotesi in cui tali interventi finanziati non siano stati realizzati, per qualunque motivo, le somme erogate dovranno essere restituite con immediatezza".

Nessuna notizia fu però fornita e il MEF, previo preavviso di recupero prot. n. 35506 del 28/4/2016, procedette alla revoca (decreto MEF del 21/5/2015), comunicata all'Ente con nota prot. n. 49970 del 19/8/2015.

Nel ripercorrere i fatti che hanno condotto alla responsabilità erariale oggetto di contestazione, la Procura regionale riteneva che la stessa debba trovare il proprio fondamento, per un verso, nell'assenza originaria di una seria copertura finanziaria ovvero della concomitante verifica sulla sua concreta ed effettiva esistenza.

In tale contesto, secondo la prospettazione attorea, si inserirebbero, per altro verso, le condotte omissive e commissive, connotate comunque da colpa grave, ascritte al Cangemi che, quale RUP, avrebbe violato le specifiche prescrizioni normative.

I. IV. In sintesi, la Procura regionale profilava quattro distinti profili di responsabilità di carattere omissivo e commissivo:

- 1) inadeguata valutazione della fattibilità economica dell'intervento;
- 2) abbandono del procedimento per la erogazione del mutuo con CDP conseguente al mancato tempestivo riscontro della nota di CDP prot. n. 125670 del 27/10/2008;
- 3) superficialità e colpevole negligenza nella gestione del procedimento di realizzazione della opera;
- 4) esorbitante ed ingiustificata durata del procedimento.

II. Con sentenza n 642/2022 del 12 settembre 2022 la Sezione Giurisdizionale di primo grado riteneva responsabile l'odierno appellante ma, tenendo conto anche dell'apporto causale di altri, lo condannava nella misura del cinquanta per cento di quella richiesta, e quindi per € 244.353,96 (euro 244.363/96 centesimi).

III. Con atto di appello notificato in data 18 novembre 2022, l'Arch. Cangemi, nel chiedere la riforma della sentenza impugnata, eccepiva quanto segue.

a) Mancanza del nesso causale tra la revoca del finanziamento in questione e la condotta dell'odierno appellante.

b) Mancanza dell'elemento soggettivo. Erronea applicazione dell'art. 1 della legge n. 20/1994- Travisamento dei fatti. Carezza di prova.

c) Mancanza del danno- Violazione dell'art. 1, comma bis, legge n. 20/1994 - Compensatio lucri cum damno- In subordine rideterminazione dell'importo del danno.

In specie, osservava l'appellante che il progetto definitivo redatto dal Progettista non rappresentava affatto una spesa inutile per il Comune in quanto, grazie a tale progetto, era stata approvata dalla Regione la variante urbanistica al PRG, con conseguente possibilità di realizzare l'opera in un momento successivo.

In ogni caso, aggiungeva come sia indiscusso che il danno nei termini contestati dalla Procura e accertati dalla sentenza- non è in alcun modo imputabile all'odierno appellante in quanto la revoca integrale del contributo non è eziologicamente collegata ad alcuna condotta posta in essere dall'Arch. Cangemi né ad una condotta omissiva dello stesso.

A ciò aggiungeva quanto segue.

Le uniche determinazioni di liquidazione di compensi imputabili all'Arch. Cangemi, perché da questi sottoscritte ed autorizzate, appunto, per la liquidazione, sono solo le determinazioni n. 4 del 14 gennaio 2009 e n. 67 del 2 febbraio 2009.

Le altre determinazioni indicate dalla Procura, invece, erano state adottate da altro dirigente (Ing. Busacca) e non dall'Arch. Cangemi.

Peraltro, lo stesso Ing. Busacca, dirigente dell'UTC, diversamente dalla posizione dell'Arch. Cangemi era stato reso edotto dal Responsabile del Servizio Finanziario della situazione di fatto in quanto destinatario della più volte citata nota prot. n. 1623 del

27.11.2012.

d) In via subordinata veniva stigmatizzata la errata ripartizione del danno e, in via ulteriormente subordinata, ribadita richiesta di applicazione del potere riduttivo.

IV. La Procura Generale depositava, in data 19 maggio 2023, le sue conclusioni per avversare le pretese del Cangemi e, sulle singole doglianze, deduceva quanto segue.

Sulla ricorrenza dell'elemento soggettivo della colpa grave e sulla assenza del nesso di causalità tra la condotta e la revoca del finanziamento, alla luce del corposo compendio probatorio riversato in atti, ribadiva come plurimi e concordanti siano gli elementi che evidenziano un modus operandi in totale contrasto con il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento relativo alle disposizioni circa i compiti e i doveri del Responsabile unico del procedimento.

A nulla rileverebbe quanto affermato dalla difesa del signor Cangemi laddove si sostiene che, se anche "il RUP avesse adottato la condotta proattiva richiamata dal giudice in sentenza (che nel caso concreto manca del tutto come provato in atti) tale condotta non avrebbe impedito la revoca del finanziamento che è soggettivamente ed oggettivamente imputabile alla decisione di altri soggetti che volutamente e per ragioni facilmente intuibili hanno omesso di dare riscontro alla nota del MEF". Osservava, poi, il requirente che la revoca del finanziamento è stata causata dalla mancata risposta a seguito delle richieste di notizie da parte del MEF sull'evoluzione

dell'opera.

Come risulta provato in atti, queste richieste di informazioni da parte del MEF non hanno mai trovato riscontro né da parte del RUP né da parte degli altri soggetti afferenti all'Ente comunale.

Successivamente il Ministero, con un'ulteriore comunicazione prot. n. 35506 del 28/04/2014, aveva comunicato che, se non avesse ricevuto ulteriore riscontro, avrebbe provveduto alla revoca del finanziamento.

Appare evidente, dunque, come l'inadempimento protratto nelle comunicazioni e la mancata realizzazione dell'opera oggetto del finanziamento abbiano condotto il MEF, con decreto del 21/05/2015, a disporre la revoca e a richiedere la conseguente restituzione dell'integrale contributo versato al Comune di Monreale.

Ad avviso della Procura Generale ciò che viene in rilievo, come sottolineato dal Giudice di prime cure, non è la legittimità dei pagamenti effettuati per la progettazione e per gli studi geologici per la realizzazione dell'opera, ma la circostanza che tali oneri siano rimasti a carico del Comune a causa della revoca del finanziamento erogato dal Ministero dell'economia.

E' incontestabile che la revoca del finanziamento sia stata causata proprio da un comportamento omissivo del RUP che non ha provveduto ad attestare l'utilizzo del finanziamento stesso oppure a fornire comunicazioni in tal senso.

Sulla insussistenza del danno e sulla mancata valutazione della compensatio lucri cum damno, osserva la Procura generale come sia

da escludere in radice la possibilità della compensatio, non comprendendosi quale beneficio la negligenza nell'assolvimento dei compiti del RUP abbia potuto apportare alla vicenda in parola.

All'odierna pubblica udienza, le parti intervenute insistevano nelle conclusioni compendiate negli atti scritti ed in particolare il difensore intervenuto in favore del Cangemi sottolineava il corretto operato del suo assistito precisando che la revoca del finanziamento è derivata dall'omesso riscontro, imputabile a terzi, alle note ministeriali.

Il Presidente Aronica, per l'Ufficio di Procura Generale, dal suo canto, sottolineava che il danno erariale va individuato nelle spese inutili di progettazione che hanno investito l'ente comunale, a fronte di un progetto mai eseguito e divenuto, nelle more obsoleto. La mancata realizzazione dell'opera ha determinato di per sé la restituzione del finanziamento, indipendentemente dall'omesso riscontro alle richieste del Ministero.

DIRITTO

1. L'odierna fattispecie ha per oggetto il danno asseritamente causato al Comune di Monreale dall'architetto Cangemi Nicolò nella misura degli oneri sostenuti per la progettazione e per gli studi geologici per la realizzazione di un'opera, rimasti poi a carico del citato comune, in ragione della revoca del finanziamento erogato, in un primo momento, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La revoca del finanziamento è stata disposta dal MEF con D.M. del 21 maggio 2015 in quanto non è stato attestato l'utilizzo o fornita alcuna comunicazione.

L'appellante ha censurato la sentenza di primo grado affermando che non sussiste alcun nesso eziologico tra l'asserita condotta, ritenuta gravemente colposa, addebitata al medesimo e la revoca del contributo straordinario concesso dal MEF per la realizzazione del campo sportivo in Frazione Aquino di Monreale, in quanto lo stesso ha sempre agito nel rispetto degli obblighi previsti in capo al RUP per le fasi di programmazione e progettazione.

2. Orbene, ripercorsa in breve la scansione temporale degli eventi nella narrativa in fatto, occorre rammentare i compiti pregnanti in capo al RUP, prima di passare a scrutinare le articolate doglianze mosse dal Cangemi alla sentenza n. 642/2022, oggetto dell'odierno esame.

Premesso che il Cangemi Nicolò veniva nominato Responsabile Unico del procedimento in data 6 maggio 2005, in quel momento, l'art. 7 della Legge 11 febbraio 1994 n. 109, applicabile anche alla Regione siciliana ai sensi della Legge regionale 7 agosto 2002, n. 7, disponeva che le amministrazioni locali nominano un responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento previsto dal programma triennale dei lavori pubblici, per le fasi della progettazione, dell'affidamento e della esecuzione [...] Il responsabile del procedimento formula proposte e fornisce dati e informazioni ai fini della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali; assicura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla

copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione del programma oltreché al corretto e razionale svolgimento delle procedure; segnala altresì eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi e accerta la libera disponibilità delle aree e degli immobili necessari, fornisce all'amministrazione i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento del processo attuativo necessari per l'attività di coordinamento, di indirizzo e di controllo di sua competenza".

Come puntualmente evocato dai giudici di prime cure, analogamente, l'art. 7 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n 554, disponeva che: *"Le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento sono eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza di un responsabile del procedimento [...] Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia"*.

L'attenzione va posta, poi, sull'articolo 8 del citato d.pr., ove, tra le funzioni e compiti del responsabile del procedimento, prevedeva che *"Il responsabile del procedimento fra l'altro: a) promuove e sovrintende agli accertamenti ed alle indagini preliminari idonei a consentire la verifica della fattibilità tecnica, economia ed amministrativa degli interventi [...] coordina le attività necessarie alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, verificando che siano rispettate le indicazioni contenute nel documento*

preliminare alla progettazione e nel progetto preliminare, nonché alla redazione del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza”.

Analogamente l’art. 10 del decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 163 e il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207, recante il regolamento di esecuzione del Codice degli Appalti, all'art. 9 ha previsto che le fasi di progettazione ed esecuzione di ogni singolo intervento sono svolte sotto la diretta responsabilità e vigilanza di un responsabile che provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell’intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi, ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla conformità di qualsiasi altra disposizione di legge in materia.

Infine, l’art. 31 del D.lgs. 18.04.2016 n. 50 stabilisce che il responsabile unico del procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

Certamente, tra le funzioni attribuite al responsabile del procedimento vi è la cura del corretto e razionale svolgimento delle procedure, la segnalazione di eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell’attuazione degli interventi, nonché quella di sorvegliare l’efficiente gestione economica dell’intervento.

Il sistema illustra il paradigma delle azioni esigibili dal RUP, così da individuare, a fronte di una congrua controprestazione in denaro, una unica figura di riferimento per la realizzazione di un’opera

pubblica.

Esaminiamo allora le articolate doglianze, soffermandoci sulle due opzioni: quella ricordata dal PM in udienza, ossia che la revoca integrale del contributo non è stata adottata in quanto il Comune non ha reso l'attestazione di utilizzo delle somme come richiesto con nota del 23.10.2012 e successivi solleciti, né ha fornito alcun riscontro, ma perché l'opera non è stata realizzata e quella speculare offerta dalla parte appellante secondo cui è la mancata attestazione, che doveva essere resa dal Sindaco, che ha comportato la revoca del contributo.

3. Con il primo motivo, appunto, l'appellante ritiene che la sentenza sia erronea nella parte in cui ha ritenuto sussistente il nesso causale in quanto non sussisterebbe alcun nesso causale tra la condotta dell'appellante e la revoca del finanziamento che non è allo stesso imputabile neppure parzialmente.

Aggiunge il medesimo che, anche se avesse adottato la condotta "proattiva" richiamata dal Giudice in sentenza, tale condotta non avrebbe impedito la revoca del finanziamento che è soggettivamente ed oggettivamente imputabile alle decisioni di altri che hanno omesso di dare riscontro alla nota del MEF.

In altri termini, rappresenta l'appellante di aver curato, nella sua qualità di RUP, tutti i passaggi del procedimento di realizzazione del campo sportivo comunale e della relativa approvazione, sicché era il Sindaco che non solo doveva attestare l'utilizzo delle somme spese, ma avrebbe dovuto anche provvedere contestualmente ad indicare di avere versato sul Capo X, capitolo 2368, art. 06, dello stato di

previsione dell'entrata di bilancio dello Stato a favore della Tesoreria territorialmente competente, l'importo del contributo eventualmente non speso.

Il motivo non coglie nel segno.

Con la nota prot. n. 82238 del 23/10/2012 il MEF aveva chiesto al Comune di Monreale di dare contezza della realizzazione dell'intervento del conseguente utilizzo del finanziamento erogato precisando che, qualora la dichiarazione non fosse stata trasmessa o nell'ipotesi in cui tali interventi finanziati non fossero stati realizzati per qualunque motivo le somme erogate dovevano essere restituite.

E così il concetto veniva ribadito dal MEF con ulteriore comunicazione prot. n. 35506 del 28/4/2014 con la quale si ribadiva che, qualora non avesse ricevuto ulteriore riscontro, avrebbe provveduto alla revoca del finanziamento.

Con decreto del 21 maggio 2015 il MEF revocava e quindi postulava la restituzione dell'integrale contributo versato al Comune di Monreale.

Appare incontestabile che la revoca del finanziamento sia dipesa proprio da un comportamento omissivo del RUP che non ha provveduto a farsi parte diligente per l'attestazione dell'utilizzo del finanziamento medesimo e dimostrare dunque che il progetto avrebbe avuto una sua concreta ed effettiva realizzazione.

L'appellante, al fine di escludere il nesso causale richiamava due arresti giurisprudenziali della Seconda Sezione Centrale di Appello (cfr. nn. 73/2022 e 289/2022).

Le vicende non appaiono sovrapponibili.

Nelle sentenze richiamate è risultata carente (e tale è stato il convincimento dei Giudici) la prova che l'inadempimento dell'organo politico (soggetto competente a riscontrare la nota del MEF) sia scaturito da un difetto di conoscenza della situazione fattuale" preclusivo delle iniziative di competenza, dipeso dal difettoso esercizio dei compiti facenti capo al RUP".

Nella fattispecie, pur non escludendosi, come chiaramente accertato, la responsabilità di altri (in primis il Sindaco), non è revocabile in dubbio che la mancata apposizione del vincolo ex art. 195 TUEL e quindi la mancata realizzazione dell'opera non può far ritenere reciso il nesso causale con la condotta omissiva del Cangemi.

In altri termini, nel caso che ne occupa la Procura ha provato gli elementi posti a sostegno della ipotesi accusatoria, come accolta poi dai Giudici di prime cure nella sentenza avversata dall'appellante.

4. Con il secondo motivo di appello, l'appellante ritiene che la sua condotta non sia connotata dall'elemento soggettivo della colpa grave.

Ad avviso del Collegio, la sostanziale inattività da parte del RUP per circa cinque anni costituisce una violazione assai grave dei doveri cui lo stesso è chiamato, di norma, alla luce del citato quadro normativo.

A suffragare la prospettazione difensiva, parte attrice rileva:

- da un canto di non essere a conoscenza del flusso documentale - dal quale è scaturita la revoca del finanziamento- tra il Comune di Monreale ed il MEF;

dall'altro che, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, il funzionario competente ai sensi dell'art. 158 TUEL (ossia il Responsabile del Servizio finanziario e non il RUP) aveva avviato le opportune verifiche ultimando la fase amministrativa e portando a conoscenza anche il Sindaco della impossibilità di definire l'attestazione per mancanza delle disponibilità finanziarie in quanto, la stessa richiedeva oltre l'indicazione del contributo utilizzato anche l'indicazione del versamento alla Tesoreria territorialmente competente delle somme del contributo non spese.

Ad avviso del Collegio le censure alla sentenza non meritano condivisione.

È ragionevole ritenere che, ove l'appellante, non avesse serbato un contegno del tutto inerte, dalla mera consultazione del fascicolo amministrativo relativo alla realizzazione dell'opera pubblica, il RUP si sarebbe potuto avvedere delle tre comunicazioni del MEF (nota prot. 82238 del 23.08.2012, prot. n. 87825 del 29.10.2013, prot. n. 35506 del 28.04.2014) antecedenti rispetto alla comunicazione della revoca effettuata con decreto ministeriale del 21 maggio 2005. D'altronde è impensabile ritenere ammissibile l'eventualità che il RUP potesse disinteressarsi di un procedimento affidato a lui per diversi anni.

Peraltro, per sua stessa ammissione, la richiesta prot. 11153 del 17.12.2012 della locale Sezione di controllo della Corte dei conti fu trasmessa per conoscenza all'Architetto Cangemi e in tale nota, al secondo punto, veniva richiesto di far conoscere se si fosse dato riscontro alla richiesta del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'appellante, almeno dalla trasmissione di detta richiesta, era a conoscenza della esistenza di tale nota del Mef e, quale RUP, avrebbe dovuto attivarsi per evitare la revoca del finanziamento in argomento con il conseguente danno in capo al Comune di Monreale o quanto meno palesare segnali all'organi competenti per stimolare una delibera comunale sì da recuperare quel contributo che, inopinatamente, era rimasto disponibile per altre finalità.

Si osserva, infatti, che il Comune di Monreale aveva incassato nel tempo a valere sul contributo de quo la complessiva somma di euro 4.200.000,00.

Il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione, come recita l'art. 195, comma terzo, del TUEL, vincola una quota corrispondente alla anticipazione di tesoreria. Il ricorso a detta procedura ha come presupposto l'apposizione di un vincolo e la ricostituzione del vincolo con i primi introiti. È stata del tutto omessa la costituzione della previsione normativa testé richiamata, di fatto, introitando nelle casse dell'ente le somme rendendole immediatamente disponibili.

Nel 2007 il Tesoriere con nota del 16 maggio 2007 aveva richiesto all'Ufficio Ragioneria la certificazione delle somme con vincolo allegando il prospetto con l'elenco delle somme risultanti, contenente, tra l'altro, la somma di cui al codice 0020003 Finanziamento Costituzione impianto sportivo.

Ritenere esente da responsabilità il RUP alla luce di chiari ed inderogabili doveri, anche di impulso, per lui prescritti, appare

implausibile.

In realtà, il contegno dispiegato (recte, sostanzialmente inerte) mostrato a partire dal maggio 2010 dal Cangemi, in ordine alla realizzazione del Centro polisportivo in località Aquino è del tutto lontano rispetto alla condotta proattiva che, viceversa, ci si sarebbe dovuti attendere dallo stesso RUP, specialmente in considerazione dell'assenza di una copertura finanziaria integrale per la realizzazione dell'opera ed il contestuale attingimento a parte del finanziamento per il pagamento delle attività progettuali.

Il vero è che l'architetto Cangemi, quale responsabile unico del procedimento, nominato con determinazione sindacale n. 31 del 6 maggio 2005 doveva vigilare non solo sulla verifica della conformità del progetto preliminare dei lavori alle previsioni legislative sopra indicate, ma era obbligato ad attuare ogni singolo intervento per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori.

Al Cangemi era affidata la responsabilità della corretta esecuzione ed attuazione dell'intervento fino alla definizione.

Un altro dato aggrava la posizione dell'odierno appellante.

La situazione deficitaria del Comune di Monreale era notoria.

La deliberazione della Sezione di controllo della Regione Siciliana n. 13/2009 pubblicata in data 11 febbraio 2009 sculpiva tale crisi.

Quest'ultima si poneva in antitesi con la realizzazione del campo sportivo in quanto l'intervento risultava da tempo privo di una quota consistente di finanziamento.

La Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana

aveva infatti attenzionato la condizione economica gravemente deficitaria del Comune di Monreale, segnalandone profili di evidente squilibrio che avrebbero dovuto imporre non solo prudenza nella gestione del contributo ministeriale ricevuto nel ricorso a forme di ulteriore indebitamento, ma anche e soprattutto un' austera e seria revisione del Piano delle opere da realizzare .

La Sezione di controllo, nella deliberazione menzionata aveva infatti riscontrato "un consistente volume di residui attivi relativi alle entrate correnti (euro 18.580.024,00), dovuto soprattutto ai ritardi nella riscossione delle entrate proprie e alla parziale revisione degli stessi da effettuarsi ai sensi degli artt. 189 e 228, comma 3, del TUEL; l'Ente, sia riguardo alla spesa corrente (gestione competenze e cassa) sia alla spesa in conto capitale (gestione di cassa) per l'anno 2006 non ha rispettato i vincoli previsti dal patto di stabilità; l'esistenza di consistenti e numerosi debiti fuori bilancio dei quali manca, a tutt'oggi, una ricognizione generale ed esaustiva; il consistente indebitamento dell'Ente con mutui da rimborsare, alla data del 31.12.2006, per euro 28.130.357,00". L'organo di controllo, quindi, aveva ordinato l'adozione delle necessarie misure correttive.

In altri termini, la grave crisi palesava al tempo della nomina a RUP le condizioni di irrealizzabilità dell'opera con grave errore di valutazione del medesimo.

Acclarata la sussistenza dell'elemento soggettivo, non v'è dubbio che la inerzia e le responsabilità di altri, se non utili per scriminare la condotta dell'appellante, appaiono utili per la incidenza sul quantum

debeatur.

E tuttavia, e andiamo allo scrutinio del terzo motivo di appello, i Giudici di prime cure hanno in modo condivisibile ritenuto che l'inerzia di un soggetto (RUP), deputato in modo chiaro e netto ad attivarsi o a svolgere attività di impulso, non possa essere giustificato in ragione della inerzia altrui, proprio in virtù della funzione responsabilizzante peculiare della qualifica del RUP.

Per tali ragioni, in primo grado il risarcimento, in dipendenza del concorso di altrui comportamenti, è stato ridotto della metà.

Se così è, le doglianze coltivate con l'ultimo motivo in esame, non sono condivise dal Collegio.

In primo luogo, è da escludere la possibilità di reputare possibile una compensatio lucri cum damno, non comprendendosi quale beneficio la negligenza nell'assolvimento dei compiti del RUP abbia potuto apportare alla vicenda.

Peraltro, la mera progettazione di un'opera pubblica non può costituire una attività fine a se stessa e svincolata dalle successive fasi di esecuzione dei lavori e finalizzazione dell'opera.

D'altronde, e di ciò sembra fosse consapevole lo stesso Cangemi allorché, nella nota prot. n. 17604/APT del 23 agosto 2019 (pag. 1), precisava che ai professionisti incaricati fu richiesto sia la redazione del progetto generale, sia la redazione di stralci funzionali in relazione alle prospettive di finanziamento delle opere che in quegli anni si erano presentate. I professionisti (anni 1990-1997) ottemperarono in tal senso presentando progetti completi (sia di

carattere generale che di stralcio), richiesti dall'Amministrazione .

Alla data del febbraio 2005 le opere non risultavano finanziate, talché

tali attività di progettazione non furono liquidate.

In altri termini l'accertamento della fattibilità e della finanziabilità

dell'opera pubblica, qual condizione minima ed imprescindibile per il

conferimento dell'incarico era indispensabile al fine di evitare una

spesa di denaro pubblico inutile.

Ma v'è di più.

Laddove parte appellante avesse voluto corroborare tale tesi, avrebbe

dovuto presentare il progetto, dar contezza della possibilità che lo

stesso sia ancora atualizzabile ed utile per le esigenze della

collettività.

Nulla di tutto questo.

Sulla rideterminazione del danno, la Sezione Giurisdizionale per la

Regione siciliana ha già proceduto alla rideterminazione del quantum

debeatur ascritto al Cangemi, proprio in virtù delle ragioni espresse

dallo stesso in merito alla responsabilità da attribuire ad altri, che

hanno partecipato alla causazione del danno.

La quantificazione operata in sentenza, ossia la riduzione del 50%

delle somme contestate, appare congrua e ragionevole.

Non sussistono elementi, neppure labialmente offerti, che consentano

un'ulteriore riduzione dell'addebito postulato in applicazione del

potere riduttivo, restando, quest'ultima, una facoltà del Collegio che

deve, però, essere sollecitata da elementi chiari, precisi e condivisibili,

assenti nella prospettazione e nella vicenda in esame.

Nel qual caso la domanda non è accoglibile a causa dei precisi doveri che erano relativi alla posizione di RUP ricoperta dal Cangemi.

Conclusivamente, l'appello va rigettato e confermata in toto la sentenza impugnata n. 642/2022 del 12 settembre 2022 emessa dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana.

Le spese di giustizia della presente fase di appello seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti- Sezione d'Appello per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello promosso da Cangemi Nicolò e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 642/2022 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana.

Condanna l'appellante al pagamento delle spese del giudizio che vengono quantificate in euro 80,00 (ottanta/00).

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 13 giugno 2023.

L'Estensore


Il Presidente FF.

(Dr. Guido Petrigni)

(Dr. Salvatore Chiazzese)



GUIDO PETRIGNI
CORTE DEI CONTI
24.07.2023 08:56:42 GMT+00:00



SALVATORE CHIAZZESE
CORTE DEI CONTI
25.07.2023 11:19:15
GMT+01:00

Depositata in Segreteria.

Palermo, 25/07/2023

Il Funzionario Preposto

Dott.ssa Pietra Allegra

(F.to digitalmente)

Annotazione ai sensi dell'art. 31, comma 5, c.g.c.
Originale sentenza € 96,00
Totale spesa € 96,00
Palermo, 25/07/2023

Il Funzionario preposto
Dott.ssa Pietra Allegra
(F.to digitalmente)